

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Antonio Rocca

nel Procedimento n.10/2020

ha emesso la seguente decisione nei confronti del signor **Roberto Rossi** (tessera FISE n.49019), della signora **Susanna Pisano** (tessera FISE n.000446/N), del signor **Salvatore Migheli** (tessera FISE n.000176/N), della signora **Maria Grazia Dessi** (tessera FISE n.001279/N), del signor **David Vensi** (tessera FISE n.012328), del signor **Alberto Sanna Randaccio** (tessera FISE n.000042/N) e della signora **Sonia Matta** (tessera FISE n.000868/N).

Con comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia del 31 agosto 2020 veniva inoltrata a questo Ufficio apposita segnalazione del Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, ex articolo 38 lettera b) del Regolamento di Giustizia, del 4 agosto 2020, relativa a presunte condotte antiregolamentari realizzate durante il Concorso “AI* + Tappa Agris 2 + Prog. Sport”, svoltosi presso il Centro Ippico Is Alinos, in Maracalagonis (CA), nei giorni tra il 31 luglio 2020 ed il 2 agosto 2020.

In particolare, tali condotte sono state segnalate al Procuratore Federale dalla tesserata Piersandra Manca (tessera FISE n.000085/N), in data 4 agosto 2020, la quale, in merito, testualmente dichiarava: “...le temperature massime in quei giorni hanno raggiunto i 45 gradi ma nonostante l’allerta meteo la presidente di giuria Susanna Pisano non ha ritenuto opportuno sospendere il concorso nelle ore di punta tanto che i cavalli sono stati fatti saltare anche all’ora di pranzo, una ragazza ha perso i sensi e durante la visita del medico la sopra citata presidente ha addirittura sollecitato il medico affinché accelerasse i tempi per poter continuare la manifestazione; ho partecipato con la mia cavalla Colandra al concorso nella categoria 120 ma essendo infastidita per il caldo si è fermata, la campana è stata immediatamente suonata per la partenza del secondo cavallo in campo che era il penultimo iscritto senza che io avessi il tempo per saltare l’ostacolo numero uno, ho chiesto di poter rientrare fuori gara al termine della categoria e non mi è stato consentito spiegando che il regolamento non lo prevede per chi ha già partecipato in gara..non ho insistito oltre e non ho partecipato alla gara il secondo giorno viste le temperature elevatissime, ho però potuto verificare che il regolamento prevede che non si possa partecipare fuori classifica solo nel caso in cui si sia superato il numero massimo di partecipanti durante la giornata ma, sono stata invitata dalla presidente a partecipare fuori classifica in una categoria inferiore, ciò conferma che il numero dei partenti non sia stato superato. Chiedo un richiamo possibilmente da parte

della Fise verso una giudice che, oltre ad essere incapace di porsi agli altri in maniera educata si comporta con saccenza e arroganza e, in casi come questi mette a rischio l'incolumità dei tesserati, in questo caso minori come la bambina che è stata soccorsa”.

Considerato che le circostanze segnalate avrebbero potuto configurare condotte antiregolamentari realizzate non solo dal Presidente di Giuria, signora Susanna Pisano (tessera FISE n.000446/N), ma anche dallo *Show Director*, signor Roberto Rossi (tessera FISE n.49019), dai componenti della Giuria, signor Salvatore Migheli (tessera FISE n.000176/N), signora Maria Grazia Dessi (tessera FISE n.001279/N) e dal signor David Vensi (tessera FISE n.012328), dal Giudice di stile, signor Alberto Sanna Randaccio (tessera FISE n.000042/N) nonché dallo *Steward*, signora Sonia Matta (tessera FISE n.000868/N), tenuto conto della carica federale che ciascuno ha rivestito in occasione della manifestazione *de qua* e degli obblighi e delle responsabilità da essa derivanti, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha fissato la data per la pronuncia della decisione per il giorno 14 settembre 2020, concedendo alle parti interessate, ai sensi dell'art 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

Con memoria difensiva del 10 settembre 2020, l'avv. Susanna Pisano in proprio e nell'interesse dei signori Migheli, Dessi, Sanna, Matta e Rossi ha contestato le doglianze mosse dalla segnalante signora Manca, ritenendole infondate e lesive la reputazione, l'onorabilità ed il prestigio degli Ufficiali di Gara e, per l'effetto, ha contestualmente attenzionato tale condotta sia al Giudice Sportivo Nazionale sia alla Procura Federale affinché venisse aperto un procedimento disciplinare nei confronti della stessa. Nello specifico, nel proprio atto difensivo l'avv. Susanna Pisano ha contestato, in primo luogo, il mancato svolgimento di attività istruttoria da parte del Procuratore Federale, ai sensi degli articoli 64 e seguenti del Regolamento di Giustizia (in seguito anche R.G.), nonché la tardività della segnalazione essendo pervenuta – secondo l'avv. Pisano – oltre i quindici giorni previsti dall'articolo 39 del R.G. L'avv. Susanna Pisano ha, altresì, contestato la violazione del diritto di difesa e dei principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo per non essere stati gli interessati *“ informati dell'esposto a loro carico, né posti in condizione di essere sentiti o presentare le proprie difese ai fini dell'archiviazione della segnalazione già in quella sede”* e per non aver ricevuto l'intendimento del Procuratore Federale a *“procedere al deferimento cosicché nel provvedimento comunicato non vengono neppure enunciate le norme che si assumono violate né indicate le fonti di prova acquisite”*.

Nel merito delle condotte segnalate, l'Avv. Pisano ha precisato che il Concorso si fosse svolto in modo *“normale e regolare senza alcuna contestazione né situazione di tensione e/o di pericolo”* e che alcuna segnalazione o richiesta di sospensione della manifestazione, a causa del gran caldo, fosse stata presentata nell'occasione. In ordine al malessere occorso ad un'atleta durante la competizione, l'avv. Pisano ha, inoltre, precisato e offerto prova che lo stesso fosse stato provocato da un *“attacco di panico”* e non dalle condizioni atmosferiche per come segnalate dalla tesserata Manca.

Tenuto conto che alla data del 14 settembre 2020, questo Giudice, non avendo contezza dell'effettiva ricezione del provvedimento datato 4 settembre 2020 da parte del Giudice di stile signor Alberto Sanna Randaccio (tessera FISE n.000042/N) e dello *Steward* signora Sonia Matta (tessera FISE n.000868/N), ha rinviato la data per la pronuncia della decisione al 28 settembre 2020, concedendo ulteriore termine alle parti per depositare memorie integrative e/o documenti.

I tesserati Alberto Sanda Randaccio e Sonia Matta non hanno depositato alcuna memoria, neppure con il secondo termine concesso da questo Giudice con il provvedimento del 14 settembre 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre precisare che il presente procedimento è disciplinato dagli articoli 35, 38, 39 e 40 del R.G. e che l'azione promossa dal Procuratore Federale, *ex art.* 38 lettera b) del R.G., è ammissibile e tempestiva per come instaurata e che, di conseguenza, alcuna violazione dei principi del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo sono stati violati nel frangente.

Ciò premesso, nel merito, dall'esame della documentazione in atti non emergerebbero condotte antiregolamentari, rilevanti sul piano disciplinare, in capo ai tesserati interessati dal presente giudizio. In particolare, non risulta che alcun tesserato nel Concorso *de quo* abbia contestato l'operato tanto del Presidente di Giuria quanto degli altri Ufficiali di Gara e dello *Show Director* e, ancora, che alcun concorrente abbia chiesto la sospensione della manifestazione per le elevate temperature, neppure la stessa segnalante Piersandra Manca.

In assenza di tali elementi le doglianze della segnalante non possono trovare accoglimento.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale dispone **il non luogo a procedere** nei confronti dei tesserati Roberto Rossi (tessera FISE n.49019), Susanna Pisano (tessera FISE n.000446/N), Salvatore Migheli (tessera FISE n.000176/N), Maria Grazia Dessi (tessera FISE n.001279/N), David

Vensi (tessera FISE n.012328), Alberto Sanna Randaccio (tessera FISE n.000042/N) e Sonia
Matta (tessera FISE n.000868/N),

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 28 settembre 2020

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

